

D.P. n. 493 S.4 - S.4r

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

**VISTO** lo Statuto della Regione;

**VISTO** il D.P.Reg. del 14.6.2016, n. 12, relativo al regolamento di attuazione del Tit. II della L.r. 16 dicembre 2008, n. 19, riguardante la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 Gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 17.07.1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il R.D. 05.02.1891, n.99 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 1 del D.P.R. 30.08.1975, n. 636, recante: "Norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica beneficenza ed Opere Pie";

**VISTA** la L.r. 09.05.1986, n.22, relativa al riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

**VISTA** la Legge 8 novembre 2000, n. 328;

**VISTO** il D.P.Reg. 20.3.2017 pubblicato nella G.U.R.S. n. 13 del 31.3.2017, con il quale la dott.ssa Carmencita Mangano è nominata Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

**VISTO** il decreto legge 31.5.2010 n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 che all' art. 6 comma 5 prevede che gli organi di amministrazione siano costituiti da un numero non superiore a cinque componenti, ciò ribadito espressamente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 127 del 7 maggio 2014;

**VISTA** la direttiva del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, prot. n. 7571 del 9.3.2015, con la quale le II.PP.A.B. della Sicilia sono state invitate a provvedere alla modifica dello statuto in conformità a quanto previsto dal decreto legge 31.5.2010 n. 78, art. 6, comma 5, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122;

**VISTO** l'art. 4 dello Statuto dell'IPAB Casa della Fanciulla e di Riposo Carmela Cantello e del Carmelo di Butera (CL) il quale prevede: l'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nominati a vita nel testamento della fondatrice Sig.ra Cantello e da quattro membri nominati dal consiglio comunale di Butera nella sessione di primavera. Oltre ai componenti sopraindicati fanno parte altresì dell'Organo di amministrazione due membri designati rispettivamente: uno dal provveditore agli studi e l'altro dal comandante della G.I.L. (oggi Prefetto a norma del D.L. n. 206/44);

**VISTO** il D.A. n. 155 del 08/02/2016 con il quale è stato nominato commissario straordinario della suddetta Ipab il sig Vincenzo Falzone con il compito specifico di procedere alla citata modifica statutaria;

**VISTA** la nota prot. n. 16983 del 17/05/2016 del Dipartimento famiglia e politiche sociali con la quale il Commissario straordinario della suddetta Ipab, sig Vincenzo Falzone, è stato invitato a procedere alla modifica dello statuto relativamente alla riduzione del numero di componenti del medesimo consiglio da sette a cinque;

**VISTO** l'art. 39, comma 3, della L.r. 7 maggio 2015, n. 9;

**VISTA** la deliberazione n. 15 del 24/11/2016 dell'Ipab Casa della Fanciulla Del Carmelo Cantello di Butera, trasmessa con nota n. 117 del 30/11/2016 ed acquisita al protocollo del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali in data 19/12/2016 al numero 39693 avente per oggetto: "Approvazione nuova modifica dello Statuto";

**VISTA** la nota della Segreteria Generale, n. 36692 - F/5.2 del 29.7.2015;

49

**VISTO** l'art. 18, c. 8, della L.r. 17 marzo 2016 , n. 3, che ha previsto la non applicabilità alle II.P.P.A.B. delle disposizioni di cui all'art. 39 della L.r. n. 9/2015;

**CONSIDERATO** che con l'atto deliberativo n. 15 del 24/11/2016 il Commissario straordinario dell'Ente adotta un nuovo Statuto, per un totale di sedici articoli, prevedendo: l'ampliamento delle finalità; la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione a cinque, di cui un membro nominato dall'Assessore Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, uno nominato dagli eredi Cantello, uno nominato dal Sindaco del comune di Butera, uno nominato dal Vescovo di Piazza Armerina nella persona del parroco pro tempore della Chiesa Madre di Butera;

**CONSIDERATO** che il Sindaco del Comune di Butera , appositamente interpellato con nota n. 170 del 04/01/2017, non avendo espresso alcun parere, entro il prescritto termine di giorni trenta, è da considerarsi assenziente, ai sensi dell' art. 62 della Legge n. 6972/1890;

**VISTO** il D.A. n. 156 Serv. 7 IPAB del 2/02/2017 con il quale , a seguito dell'intervenuta scadenza del Commissario straordinario dell'Ipab Casa della Fanciulla Del Carmelo Cantello di Butera, lo stesso è stato riconfermato per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente con il compito di procedere alla modifica dello Statuto in conformita' alle disposizioni citate in premessa;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro;

## **DECRETA**

### **ART.1**

E' approvato il nuovo Statuto dell' IPAB " Casa della Fanciulla Del Carmelo Cantello di Butera , di cui all'atto deliberativo n. 15 del 24/11/2016, costituente parte integrante del presente decreto.

### **ART.2**

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo li 20 SET. 2017.



IL PRESIDENTE  
On.le Rosario Crocetta

L'ASSESSORE

Carmeneita Mangano

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

# *Casa della Fanciulla e di Riposo*

"DEL CARMELO - CANTELLO"

---

93011 BUTERA (CL) - PIAZZA A. GRAMSCI, 20/22 - TEL/FAX (0934)346106

## VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VERBALE N. 15 SEDUTA DEL 24/11/2016

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELL'OPERA PIA "CASA DELLA FANCIULLA E DI RIPOSO CARMELA CANTELLO E DEL CARMELO" DI BUTERA.**

L'anno duemilasedici il giorno 24 del mese di novembre alle ore 16.00, in Butera e nei locali della Casa della Fanciulla e di Riposo "Carmela Cantello e del Carmelo", il Commissario Straordinario Vincenzo Arch, Falsone, assistito dal Segretario dell'IPAB Sig. Egidio Contrafatto, ha adottato la deliberazione seguente:

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Vincenzo Arch. Falsone



**RELAZIONE MODIFICA  
STATUTO ORGANICO**

**Dell'Opera Pia**

**Casa della Fanciulla e di Riposo**

**DEL CARMELO – CANTELLO**

**BUTERA**

**24 -11-2016**

## Delibera n. 15 del 24/11/2016

**Oggetto: Approvazione nuovo Statuto dell'Opera Pia "Casa della Fanciulla e di riposo Carmela Cantello e del Carmelo" di Butera.**

### RELAZIONE MODIFICA STATUTO 2016

Premessa:

con riferimento all'incarico ricevuto giusta D.A. n. 2465 del 26-09-2016 il sottoscritto Arch. Vincenzo Falzone ha provveduto ad espletare tutte le adempienze necessarie ad addivenire alla stesura dello statuto che di seguito si riporta.

Invero con il decreto sopra citato lo scrivente è stato chiamato a modificare lo statuto nella parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, tuttavia si sono riscontrati notevoli e rilevanti errori nello statuto in vigore, relativamente allo stato patrimoniale; inoltre si è rilevato che lo stesso risulta essere oggi anacronistico ed obsoleto. Pertanto, al fine di consentire il regolare efficace ed efficiente funzionamento della Casa della Fanciulla Del Carmelo Cantello, si propone uno statuto sia con le modifiche richieste, sia con le giustificate correzioni e con i dovuti aggiornamenti.

Con la presente relazione di seguito si rappresentano le scelte motivate adottate.

Art. 1 - il presente articolo rimane invariato

Modifiche all'art. 2 - Scopo

L'art. 2 viene modificato come appresso specificato per adeguare il servizio di assistenza e beneficenza alle più attuali condizioni socio assistenziali derivanti dallo sviluppo umano, tecnologico, esistenziale delle persone e del terzo settore, delle comunità locali; al fine di integrare, implementare o surrogare per quanto possibile il sistema della rete socio assistenziale e sanitaria pubblica; tutelare la salute nonché il fabbisogno psico-fisico e sociale dettato da migliori standards sociali connessi anche con il progresso giuridico e normativo.

Modifiche all'art. 3 - risorse:

nell'ambito dello studio dello statuto finora vigente, tra l'altro, si è avuto modo di constatare che il presente articolo non è stato aggiornato nel corso delle precedenti modifiche statutarie che hanno riguardato invece altre parti; ciò ha comportato il permanere tra i beni indicati di proprietà dell'Ente taluni beni che invece non sono più da decenni nella disponibilità dell'Organismo. Infatti da parecchi anni viene riportata la previsione di due "tenute agricole" e un corpo di case in agro di Butera, così identificate rispetto all'art. 3:

- a) Tenuta Monaco di estensione di salme 54 circa pari ad ettari 94, are 29 e cent. 179 ;
- c) Tenuta Vergine Maria dell'estensione di salme 39 pari ad ettari 68, are 10 e cent. 140;
- e) Un corpo di case in più vani e un magazzino sito in Butera strada Cantello.

Tali beni non hanno più motivo di essere annoverate nello Statuto in quanto rispettivamente:

- la Tenuta Monaco, come rilevasi agli atti dell'Ente, venne espropriata dallo Stato, a seguito di Ordinanza del 18 e 30/01/1921, trascritta ai numeri 6878 e 8026 del 1921 e ceduta in favore dell'Opera Nazionale per i combattenti con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele 209, per l'intesa estensione;

- la Tenuta Vergine Maria per esigenze finanziarie ai fini della sopravvivenza propria vendette all'asta, distintamente e per lotti di diversa dimensione la Tenuta a n. 32 proprietari agricoltori con regolari atti di vendita notarili del 29-05-1927 in Notaio Dott. Gagliano di Butera giusto documento della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Caltanissetta da pag. 31 a pag. 82.

Il corpo di case di cui al punto e) dell'art. 3 è stato venduto con "atto di vendita di magazzino con quattro archi e cinque vani strada Cantello" poi denominata Via Vullo ed oggi Via Mazzini; l'atto di vendita, in Butera risulta del 07-07-1931 - Notaio Rocco Gagliano di Butera Reg. di Mazzarino del 29-07-1931 n. 21 a favore di Trainiti Rocca fu Sebastiano.

Con riferimento all'art. 3 è confermata la Tenuta Baronessa punto b); è confermato il corpo di fabbriche principale punto d)

È confermato il fabbricato dove si risiede l'Orfanotrofio del Carmelo punto f);

È esistita la rendita di L. 1.210 punto g);

sono confermati vari canoni provenienti dai seguenti beni - punto h):

- 1) Vano garage in Catania Via Vercelli n. 17 posto nel piano cantinato - interno 14;
- 2) Appartamento sito in Catania piazza Adriano Lincoln n. 3 costituito da tre vani ed accessori - 5° piano.

Inoltre, si osserva che viene riportato nel vigente inventario dei beni mobili e immobili dell'Ente l'esistenza di un'altra tenuta in C.da "Barretta" agro di Butera, comprensiva anche di un fabbricato rurale, della estensione di complessivi ettari 6, 61, 36 che pervenne all'Ente in forza di una donazione per eredità contenuta nel testamento olografo del 10-08-1934 del Sac. Di Vita Gaetano registrato a Mazzarino l'01-05-1935, al n. 755 - che si inserisce all'art. 3 alla lettera a).

Modifica all'art. 4

Con riferimento al D.A. n. 2465 del 26-09-2016 con il quale lo scrivente è stato chiamato alla modifica dello Statuto in forza del Decreto Legge 31-05-2010 n. 78 convertito con la Legge 30-07-2010 n. 122, che all'art. 6 comma 5 prevede che gli Organi di Amministrazione siano costituiti da un numero non superiore a cinque componenti, nonché il Decreto Legge 06-12-2011 n. 201 convertito in Legge 214/2011 art. 22 comma 3; nonché la Circolare 7571 del 09-03-2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Famiglia che stabilisce l'obbligo di procedere alla riduzione dei Componenti degli Ordini Collegiali; considerato l'art. 18 comma 8 della Legge Regionale 17-03-2016 n. 3 che prevede la non applicabilità alle IPAB delle disposizioni di cui all'art. 39 della L. R. 9/2015, si è provveduto alla modifica dell'art. 4.

In particolare secondo lo Statuto vigente - Capo II art. 4 - l'Ente è governato da un Consiglio di Amministrazione composto da nove componenti di cui tre membri nominati a vita dalla fondatrice Signa Cantello, quattro membri nominati dal Consiglio Comunale, un membro nominato dal Provveditore agli studi e un membro di nomina prefettizia.

Il CDA nomina al suo interno un Presidente e un Vice Presidente.

Il Sindaco di Butera, attraverso incontri informali, ha manifestato la volontà irrinunciabile di inserire nel CDA almeno due componenti rispetto ai quattro previsti all'art. 4 del vecchio statuto.

Lo scrivente ha altresì formalmente incontrato il componente di diritto Sac. Filippo Ristagno, parroco pro-tempore della Chiesa Madre di Butera (CL).

In conseguenza degli incontri e delle considerazioni rappresentate in premessa, l'art. 4 relativo al CDA viene così modificato:

“L'Amministrazione dell'Ente si compone degli Organi:

- 1) di Indirizzo e di Governo:
  - a) Il Consiglio di Amministrazione
  - b) il Presidente.
- 2) di gestione:
  - a) il Segretario
- 3) di revisione economico finanziario
  - a) revisore dei conti”

Con la modifica all'art. 4 conseguono le modifiche negli articoli seguenti che disciplinano il Capo II – Organi dell'Ente.

In particolare vengono riformulati i seguenti articoli:

l'art. 5 - Consiglio di Amministrazione

l'art. 6 - surroghe (rimane invariato)

l'Art. 7 - nomine interne

l'art. 8 - durata

l'art. 9 - attribuzione del consiglio

l'art. 10 - incompatibilità

l'art. 11 - attribuzioni del presidente

l'art. 12 - attribuzione del Segretario – nella fattispecie questa funzione, nella considerazione che l'ente non ha personale né un dirigente amministrativo, viene ricondotta alle funzioni di garanzia e interfaccia costante con il Comune di Butera. Inoltre è previsto lo svolgimento delle minute attività di supporto al presidente.

l'art. 13 - adunanze

l'art. 14 - decadenza

l'art. 15 - deliberazioni

l'art. 16 - revisione dei conti

Vengono invece soppressi i restanti articoli, 17, 18 e 19; così capi e articoli di seguito descritti:

**II CAPO III - Condizioni e norme d'ammissione delle orfane - Artt. Da 20 a 24**

viene soppresso poiché i contenuti si ritengono obsoleti. Sarà cura del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 9, redigere appositi regolamenti in relazione alle attività che l'Ente si propone di svolgere.

**II CAPO IV - Amministrazione interna – Personale, artt. Da 25 a 27**

si riferisce in particolare all'assegnazione dell'amministrazione all'Ordine Religioso Figlie di Sant'Anna. Il Capo IV presente viene soppresso in quanto l'Ordine Religioso ha abbandonato da anni l'Ente.

**II CAPO V - Diritti e doveri delle ricoverate, artt. Da 28 a 31**

viene soppresso poiché i contenuti si ritengono obsoleti. Sarà cura del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 9, redigere appositi regolamenti in relazione alle attività che l'Ente si propone di svolgere.

**II CAPO VI - Educazione – Istruzione – Culto, artt. Da 32 a 34**

viene soppresso.

**Per le suddette considerazioni, vista la propria competenza ed i propri poteri,**

**il Commissario Straordinario**

**Delibera**

- 1) Riformulare ed approvare il seguente nuovo statuto di questo ente, testo a fronte dello statuto originario fino ad ora vigente.**

<b>Statuto originario in vigore</b>	<b>Modifica Statuto 2016</b>
<b>Capo 1 – Origine, sede, scopo e redditi del Pio stabilimento</b>	<b>Capo 1 – Origine, scopo e risorse</b>
<b>Art. 1</b>	<b>Art. 1 – Origine</b>
Il Conservatorio di orfane che ha sede in Butera, trae la sua origine dal raggruppamento avvenuto col Decreto Reale del 23 dicembre 1897 dell'Orfanotrofio Cantello, fondato dalla pia Signora Carmela Cantello con testamento pubblico del 21 settembre 1886 presso gli atti di Notar Collica Accordino di Palermo, registrato ivi a 15 maggio 1894, e del Conservatorio del Carmelo, della cui origine non si ha notizia precisa, rimontando a più secoli, come surge da atti pubblici del 1568 che dispongono in suo favore. Esso si regge, per quanto non è previsto nel presente Statuto, con le norme fissate dalla legge, 17 luglio 1890 sull'Amministrazione degli Istituti pubblici di beneficenza.	Il Conservatorio di orfane che ha sede in Butera, trae la sua origine dal raggruppamento avvenuto col Decreto Reale del 23 dicembre 1897 dell'Orfanotrofio Cantello, fondato dalla pia Signora Carmela Cantello con testamento pubblico del 21 settembre 1886 presso gli atti di Notar Collica Accordino di Palermo, registrato ivi a 15 maggio 1894, e del Conservatorio del Carmelo, della cui origine non si ha notizia precisa, rimontando a più secoli, come surge da atti pubblici del 1568 che dispongono in suo favore. Esso si regge, per quanto non è previsto nel presente Statuto, con le norme fissate dalla legge, 17 luglio 1890 sull'Amministrazione degli Istituti pubblici di beneficenza.



<p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b></p> <p>Scopo dell'Istituto è di ricoverare, nutrire, educare ed istruire le orfane povere nate in Butera o altrove da genitori Buteresi, e inoltre di avviarle a lavori che possono riuscire utili quando dovranno abbandonare il pio stabilimento, ed a preferenza nella arte della tessitura e cucitura. Accogliere inoltre fanciulle non povere mediante il pagamento di una pensione.</p> <p>È altresì scopo dell'Istituto accogliere e prestare assistenza a persone anziane o sole, di ambo i sessi, che ne facciano richiesta.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 2 – Scopo</b></p> <p>Scopo dell'Istituto è di ricoverare, nutrire, educare e istruire le orfane povere nate in Butera o altrove da genitori Buteresi. Accogliere inoltre fanciulle non povere mediante il pagamento di una pensione.</p> <p>È altresì scopo dell'Istituto accogliere e prestare assistenza a persone anziane o sole, di ambo i sessi, che ne facciano richiesta.</p> <p>Oltre allo scopo originario previsto dall'istituzione originaria sopra riportata, adeguandone le modalità alle norme vigenti, ed emanande, in materia di sicurezza sociale, l'Ente si prefigge di inserirsi nel sistema dei servizi socio-assistenziali operanti nel territorio in regime di collaborazione con gli Enti Locali per prevenire e arginare cause di emarginazione sociale, assicurando prestazioni alla persone in stato di bisogno determinato da difficoltà economiche, disagio sociale e morale. Tale fine si attua mediante l'organizzazione, il coordinamento e/o l'affidamento, sotto il controllo dell'Ente, di servizi di natura socio-assistenziale-educativa e sanitaria, secondo le norme vigenti in materia e la disponibilità finanziaria.</p> <p>In particolare svolge i seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) istituzione e gestione di strutture residenziali per l'erogazione di assistenza a tempo pieno in favore di anziani;</li> <li>b) istituzione e gestione di strutture aperte per l'erogazione di prestazioni assistenziali in favore di anziani;</li> <li>c) istituzione e gestione di strutture aperte per l'erogazione di prestazioni educative-assistenziali in favore di minori ivi compreso l'asilo nido;</li> <li>d) istituzione e gestione di centri di accoglienza temporanea;</li> <li>e) istituzione e gestione di strutture rispondenti alla tipologia di casa-famiglia per minori;</li> <li>f) istituzione e gestione di strutture di lunga degenza;</li> <li>g) istituzione e gestione di comunità terapeutiche assistite (C.T.A.);</li> <li>h) istituzione e gestione di centri di accoglienza e permanenza di immigrati e loro famiglie;</li> <li>i) istituzione e gestione di residenza sanitarie assistite (R.S.A.)</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 3 – Risorse</b></p>

<p>I mezzi con cui provvede alla sua sussistenza sono costituiti dai redditi delle seguenti proprietà dell'istituto stesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) La tenuta Monaco della estensione di salme 54 circa, pari ad ettari 94, are 29 e cent. 79 sita in questo territorio e giusta i confini indicati nello inventario.</li> <li>b) La tenuta Baronessa dell'estensione di salme 60 circa, pari ad ettari 105, are 34 e cent. 45 sita in questo territorio e giusta i confini come sopra.</li> <li>c) La tenuta Vergine Maria dell'estensione di salme 39 pari ad ettari 68, are 10 e cent. 40 sita in questo territorio e giusta i confini indicati nell'inventario.</li> <li>d) Il fabbricato del Convento di San Francesco D'Assisi sito in Butera.</li> <li>e) Un corpo di case in più vani e un magazzino sito in Butera strada Cantello.</li> <li>f) Il fabbricato ove adesso risiede l'Orfanotrofio del Carmelo.</li> <li>g) La rendita di L. 1.210 di una cartella nominale del debito pubblico.</li> <li>h) E finalmente vari canoni sopra terre e case, beni mobili ed eventuali proventi.</li> <li>i) Da contributi di Enti, Comuni e Regione.</li> <li>j) Da donazioni e lasciti di privati benefattori.</li> </ol>	<p>Le risorse con cui provvede alla sua sussistenza sono costituite dai redditi delle seguenti proprietà dell'istituto stesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Tenuta in C.da "Barretta" agro di Butera, comprensiva anche di un fabbricato rurale, della estensione di complessivi ettari 6, 61, 56;</li> <li>b) Tenuta Baronessa dell'estensione di salme 60 circa, pari ad ettari 105, are 34 e cent. 45 sita in questo territorio e giusta i confini come sopra.</li> <li>c) Il fabbricato del Convento di San Francesco D'Assisi sito in Butera.</li> <li>d) Il fabbricato ove adesso risiede l'Orfanotrofio del Carmelo.</li> <li>e) Vari canoni derivanti dall'affitto dei seguenti beni: Vano garage in Catania Via Vercelli n. 17 posto nel piano cantinato - interno 14; Appartamento sito in Catania piazza Abramo Lincoln n. 3 costituito da tre vani ed accessori - 5° piano.</li> <li>f) Da contributi di Enti, Comuni e Regione.</li> <li>g) Da donazioni e lasciti di privati benefattori.</li> <li>h) Dal pagamento di rette da parte dei degenti.</li> </ol>
<p><b>CAPO II</b> <b>Amministrazione</b></p>	<p><b>CAPO II ORGANI DELL'ENTE</b> <b>Amministrazione</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p>Il Conservatorio è amministrato e diretto d'Apposita Commissione composta dai tre membri nominati a vita nel citato testamento della fondatrice Signora Cantello, colle modalità di surroga e decadenza in esso atto stabilite, e di quattro membri nominati dal Consiglio Comunale nella sessione di primavera. Oltre i componenti sopraindicati fanno parte del Consiglio Amministrativo della istituzione due membri: l'uno nominato dal R. Provveditore agli studi e l'altro nominato dal Comandante Federale alla G.I.L. (oggi da S.E. il Prefetto a norma dal D.L.L. 24-08-1944 n. 206).</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 - Amministrazione</p> <p>L'Amministrazione dell'Ente si compone degli Organi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) di Indirizzo e di Governo: <ol style="list-style-type: none"> <li>c) Il Consiglio di Amministrazione</li> <li>d) il Presidente.</li> </ol> </li> <li>5) di gestione: <ol style="list-style-type: none"> <li>b) il Segretario</li> </ol> </li> <li>6) di revisione economico finanziario <ol style="list-style-type: none"> <li>a) revisore dei conti</li> </ol> </li> </ol>
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>I soli membri elettivi durano in carica tre anni e si rinnovano per intero alla fine del triennio, e sono sempre rieleggibili.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 - Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è costituito da n. 5 membri effettivi, in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola superiore, esperienza documentata nel settore</p>

	<p>socio assistenziale e/o amministrativo e non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità e/o ineleggibilità secondo le norme vigenti a cui si rimanda.</p> <p>I cinque componenti del CDA sono così designati:</p> <p>n. 1 consigliere designato dagli eredi Cantello;</p> <p>n. 1 consigliere designato dal Vescovo della diocesi di Piazza Armerina nella persona del parroco pro tempore della Chiesa Madre di Butera;</p> <p>n. 2 consiglieri designati dal Sindaco pro tempore del Comune di Butera;</p> <p>n. 1 consigliere designato dall'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro pro tempore.</p> <p>I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutono o si deliberino atti e provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, il coniuge ed i loro parenti entro il quarto grado.</p> <p>Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la loro attività a titolo gratuito.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b></p> <p>Sull'istanza della Commissione però il Consiglio comunale provvede alla surroga dei membri scaduti anzi tempo. In questo caso il nuovo nominato durerà in carica per quanto vi sarebbe stato il suo predecessore.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 6 – Surroga membri</b></p> <p>Su istanza del Consiglio di Amministrazione però il Sindaco provvede alla nuova segnalazione ai fini della surroga dei propri membri scaduti anzi tempo. In questo caso il nuovo nominato durerà in carica per quanto vi sarebbe stato il suo predecessore.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b></p> <p>La Commissione nomina nel proprio seno il Presidente ed un vice Presidente a maggioranza assoluta di voti.</p> <p>Spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente la rappresentanza legale dell'Opera Pia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 7 –Nomine del CDA</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno il Presidente e un Vice Presidente, il quale, in caso di assenza o impedimento sostituisce il Presidente.</p> <p>Spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, la rappresentanza legale dell'Opera Pia</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b></p> <p>Il Presidente dura in carica tre anni. Si provvederà alla sua rinnovazione appena insediati i quattro Commissari nominati dal Consiglio Comunale.</p> <p>Esso convoca e presiede la Commissione, propone le materie da trattarsi, mette in esecuzione le deliberazioni della stessa</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 8 –Organo deliberante</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, è l'Organo deliberante dell'Ente e, costituito secondo le norme statutarie attuali, viene insediato in presenza di almeno tre quinti dei componenti ivi previsti e dura cinque anni; i</p>

<p>Commissione; provvede all'osservanza del regolamento e all'ordine e disciplina dell'Istituto; sorveglia il servizio di tutti gli impiegati e salariati, e in casi di urgenza può sospenderli di funzione, salvo a riferire alla Commissione nella sua prima adunanza, per i provvedimenti definitivi; rappresenta l'Istituto in giudizio.</p>	<p>suoi membri non possono essere nominati oltre due mandati consecutivi, ad eccezione del componente designato dalla Diocesi e dagli eredi. La designazione del componente in quota agli eredi viene determinata tramite apposito verbale sottoscritto dagli stessi.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b></p> <p>Non potranno essere rieletti e decadranno dall'Ufficio i Commissari che fossero dichiarati contabili per la loro amministrazione dall'autorità tutoria, o avessero lite vertente con l'Istituto.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 9 - Attribuzioni del Consiglio</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di indirizzo, individua e definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive preventivamente deliberate, nel rispetto delle norme vigenti. Al Consiglio compete l'atto di indirizzo dell'attività fondamentale di cui all'art. 2 e delle iniziative connesse al funzionamento dell'Ente, e provvede pertanto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) All'adozione ed approvazione dello statuto e delle relative modifiche;</li> <li>b) All'adozione dei regolamenti interni;</li> <li>c) Alla stipula di convenzioni o di altre forme associative di collaborazione;</li> <li>d) Alla nomina del Presidente, e del vicepresidente, mediante elezione a maggioranza tra i componenti del consiglio;</li> <li>e) Alla deliberazione degli obiettivi, dei piani, dei programmi e delle direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;</li> <li>f) Alla verifica dell'azione amministrativa, della gestione e dei relativi risultati e all'adozione dei provvedimenti conseguenti;</li> <li>g) All'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni;</li> <li>h) All'approvazione del Bilancio annuale di previsione; all'approvazione delle relative variazioni, storni ed impinguamenti;</li> <li>i) All'approvazione del Conto consuntivo annuale;</li> <li>j) Provvedere alla manutenzione dei mobili, alla conservazione degli stabili, tutela dei capitali per il mantenimento delle entrate, per la possibilità di ridurre o abolire le spese, per la conversione in rendita dei propri beni o altro migliore impiego degli avanzi di capitali provenienti anche da vendite di beni;</li> <li>k) All'autorizzazione a contrarre mutui,</li> </ol>

	<p>prestiti o anticipazione di tesoreria;</p> <p>l) All'autorizzazione alla stipula di contratti di locazione e/o di comodato di immobili;</p> <p>m) All'autorizzazione all'alienazioni, acquisti e permutate di beni mobili ed immobili.</p> <p>Ogni proposta di deliberazione deve essere corredata da tutti gli atti propedeutici allegati; qualora la proposta investa aspetti finanziari, dovrà rendere il parere di regolarità contabile e relativa attestazione di copertura finanziaria.</p> <p>Nell'ambito della propria autonomia, il Consiglio di Amministrazione può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali ed all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi a quanto prescrive il presente Statuto, alle prescrizioni di legge sulle istituzioni pubbliche e di beneficenza; adotta tramite atti deliberativi, appositi regolamenti di organizzazione amministrativa e contabile, che saranno successivamente sottoposti all'approvazione dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.</p> <p>Nel condurre l'Amministrazione il Consiglio dovrà:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Formare ogni anno il bilancio preventivo, esaminare ed approvare i conti presentati dal Tesoriere per ogni esercizio.</li> <li>b) Tenere in continua evidenza le attività e passività dell'Istituto.</li> <li>c) Rinnovare nei tempi debiti le iscrizioni ipotecarie.</li> <li>d) Pubblicare il bilancio con gli atti relativi prima di rassegnarli all'approvazione della competente Autorità tutoria.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b></p> <p>Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il genero e suocero non possono essere contemporaneamente membri della Commissione. Avvenendo questa incompatibilità decadranno dall'Ufficio i membri elettivi in confronto ai nominati a vita, e a parità di condizione i più giovani in confronto dei più anziani di età.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 10 – Incompatibilità</b></p> <p>I Componenti del Consiglio di Amministrazione che si trovano in una delle cause ostative previste dal successivo articolo 9, decadono dalla carica ove, previa contestazione, non rimuovono la causa di incompatibilità ovvero non formulino controdeduzioni che rendano insussistente la causa di decadimento, secondo le modalità e tempi previsti dalla normativa vigente.</p> <p>I consiglieri deceduti o dichiarati decaduti o dimissionari sono surrogati a norma dallo statuto entro 30 giorni; i consiglieri nominati in</p>

surrogazione restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

La composizione, il funzionamento, le competenze del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nonché la nomina e le funzioni del Presidente sono disciplinati dal presente Statuto, adottato nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del D.L. 30/03/2001, n. 165, degli interessi originari e della territorialità.

La carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di Consigliere è incompatibile con la carica di:

- Deputato regionale, Presidente dell'ex Provincia Regionale, di Sindaco, di Assessore regionale, provinciale o comunale, di consigliere provinciale o comunale;
- Direttore generale, amministrativo e sanitario dell'ASL di riferimento e del Distretto socio-sanitario di appartenenza;
- Amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistano rapporti economici o di consulenza e di strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa;
- Presidente o componente del consiglio di amministrazione di altri Enti o di Fondazioni o associazioni di diritto privato risultanti dalle trasformazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Non possono essere nominati, in alcun caso, componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato alla pena di reclusione complessivamente superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o da un pubblico servizio, salvo il disposto di cui al comma 2 dell'art. 166 del Codice penale.
- Coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- Coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15

	<p>della legge 3 agosto 1988 n. 327 e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990 n. 55;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;</li> <li>- Coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili di irregolarità che hanno comportato il diniego di approvazione dei conti resi nella gestione di attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Ente;</li> <li>- Coloro che sono stati dichiarati responsabili di gravi irregolarità amministrativo-contabili nella gestione o che non hanno riportato il risultato della loro gestione di attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Ente;</li> <li>- Coloro che hanno lite pendente con l'Ente o hanno debiti liquidi verso esso e siano in mora di pagamento;</li> <li>- I titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Ente.</li> </ul> <p>Non possono appartenere contemporaneamente agli organi di amministrazione il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado.</p> <p>L'insussistenza di una delle cause ostative alla nomina è dichiarata secondo le modalità stabilite nelle forme di legge. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni sopra riportate è nulla.</p> <p>La sentenza patteggiata ex articolo 444 del Codice di Procedura Penale è equiparata a condanna.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 11</b></p> <p>Non può essere Commissario chi non è elettore politico e amministrativo del Comune e decade dall'Ufficio quante volte perde la qualità di elettore.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 11 – Attribuzioni del Presidente</b></p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti, dal presente Statuto e dai regolamenti interni.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Assume la rappresentanza legale dell'Ente e ne cura gli interessi;</li> <li>b) tiene i rapporti esterni e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni Pubbliche, con gli organi privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e ogni altra organizzazione inerente al campo di attività dell'Ente;</li> </ul>

	<p>c) adotta ogni iniziativa nell'interesse dell'Ente assumendo in caso di necessità e di urgenza le determinazioni e riferendone al Consiglio nella prima seduta utile immediatamente successiva;</p> <p>d) d) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui al successivo comma ;</p> <p>e) dirige e regola la discussione delle sedute formulando proposte sulle materie poste all'ordine del giorno;</p> <p>f) vigila sul buon andamento dell'Istituzione e sull'esecuzione delle deliberazioni del C.d.A. da parte del Segretario o di chi ne fa le veci.</p> <p>In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b></p> <p>Nel condurre l'Amministrazione dovrà la Commissione attenersi a quanto prescrive il presente Statuto e regolamento e alle prescrizioni della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza 17 luglio 1890.</p> <p>Essa è in dovere di:</p> <p>1° Formare ogni anno i bilanci preventivi dei due Istituti raggruppati, esaminare ed approvare i conti presentati dal Tesoriere per ogni esercizio.</p> <p>2° Tenere in continua evidenza le attività e passività dei due Istituti.</p> <p>3° Rinnovare nei tempi debiti le iscrizioni ipotecarie.</p> <p>4° Sottoporre alla Giunta Provinciale Amministrativa tutti gli atti, regolamenti e deliberazioni soggetti per legge ad approvazione.</p> <p>5° Pubblicare i bilanci con gli atti relativi prima di rassegnarli all'approvazione della competente Autorità tutoria.</p> <p>6° Rassegnare alla fine di ogni esercizio alla Giunta Provinciale amministrativa una relazione sull'andamento morale, economico e direttivo.</p> <p>7° Provvedere per la manutenzione dei mobili, per conservazione degli stabili, capitali, usi attivi per l'accrescimento delle entrate, per la possibilità o convenienza di ridurre o abolire alcune spese per la conversione in rendita sul debito pubblico consolidato, o in altro migliore impiego, degli avanzi di capitali provenienti da</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 12 - Attribuzioni del Segretario</b></p> <p>Al Segretario compete il supporto amministrativo verso il Consiglio e il Presidente per l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.</p>



<p>vendita di beni o altrimenti, per la rivendita di giusti diritti, per l'avviamento delle liti, per la reintegrazione in caso di turbamento di possesso per le servitù passive.</p> <p>8° In fine prendere in attento esame nella prima adunanza dell'anno gli inventari facendovi compilare gli stati di variazione e trasmetterli all'Autorità governativa.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b></p> <p>Le adunanze della Commissione sono ordinarie e straordinarie, le une dovranno seguire almeno una volta al mese nei giorni che saranno designati, le altre avverranno sempreché un bisogno urgente lo richieda, sia per volere del Presidente, sia per domanda anche di uno dei Commissari, sia per ordine dell'Autorità Governativa.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 13 - Adunanze</b></p> <p>Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e ne presiede le adunanze; il Presidente nel convocare il Consiglio, sia in seduta ordinaria che straordinaria, dovrà inviare l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno che sarà trattato ed esso sarà recapitato a ciascun componente almeno ventiquattro ore prima della seduta.</p> <p>Le adunanze sono valide quando intervengono almeno due dei consiglieri e il Presidente, o chi ne fa le veci.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b></p> <p>Le convocazioni si fanno dal Presidente per invito scritto con le indicazioni dei principali affari da trattarsi e 24 ore almeno prima del giorno fissato per l'adunanza.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 14 - Decadenza</b></p> <p>I Membri della Consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono per tre sedute consecutive alle adunanze decadono dalla carica. Tale decadenza può essere promossa dal Presidente o dal Sindaco quando non è pronunciata dall'Amministrazione Regionale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b></p> <p>Le adunanze sono valide quando intervengono almeno tre dei Commissari e il Presidente, o chi ne fa le veci.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 15 - Le deliberazioni</b></p> <p>Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti la proposta s'intende respinta.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b></p> <p>I Membri della Commissione che senza giustificato motivo non intervengono per tre mesi consecutivi alle adunanze decadono dalla carica. Tale decadenza può essere promossa dal Prefetto quando non è pronunciata dall'Amministrazione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16 - Revisore dei Conti</b></p> <p>Il controllo contabile è espletato, in ottemperanza alla normativa vigente, da parte di un revisore contabile regolarmente iscritto all'albo dei Revisori Contabili e nominato dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 17</b></p> <p>Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.</p> <p>A parità di voti la proposta s'intende respinta.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b></p> <p>Ogni membro della Commissione può fare quelle proposte che crederà utili al Pio Istituto,</p>	

<p>però non possono discutersi che nella prossima adunanza salvo i casi di urgenza.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 19</b></p> <p>Gli atti verbali delle deliberazioni debbono essere sottoscritti da tutti i membri intervenuti alla seduta, potendo ciascuno farvi iscrivere il suo voto motivato, e dal Segretario. Saranno autenticati dal Segretario, né se ne potrà rilasciare copia, o dar lettura a chicchessia senza il permesso della Commissione o l'ordine dell'autorità Governativa.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>CAPO III</b> <b>Condizioni e norme d'ammissione delle orfane</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 20</b></p> <p>Possono essere ammesse nel Conservatorio tutte le fanciulle che si trovano nelle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Le orfane consanguinee della fondatrice Signora Carmela Cantello anche di lontano grado, e poi:</li> <li>b) Le orfane di ambo i genitori.</li> <li>c) Le orfane di solo padre.</li> <li>d) Le trovatelle.</li> <li>e) Quelle non orfane, la cui famiglia però sia nell'impossibilità di poterle educare e mantenere. La preferenza spetterà sempre alle due prime classi di fanciulle.</li> <li>f) Che siano entrate nel settimo anno di età e non abbiano oltrepassato il dodicesimo.</li> <li>g) Che siano di buona e sana costituzione fisica e in buone condizioni di salute.</li> <li>h) Che siano state vaccinate e abbiano sofferto di vaiolo.</li> <li>i) Che abbiano tenuto condotta morale assolutamente irreprensibile.</li> </ul> <p>Possono essere, inoltre ammesse le persone di sesso femminile che abbiano superato l'età utile per il conseguimento della pensione sociale, ovvero le persone sole.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 21</b></p> <p>In correlazione al precedente articolo, la domanda per l'ammissione nel Conservatorio deve essere corredata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1° Atto di nascita.</li> <li>2° Certificato di situazione di famiglia.</li> <li>3° Certificato di povertà rilasciato dal Sindaco.</li> <li>4° Attestato di buona condotta rilasciato dal</li> </ul>	

<p>Parroco e dal Sindaco.</p> <p>5° Certificato di buona e sana costituzione fisica rilasciato dal medico del Conservatorio.</p> <p>6° Attestato di subita vaccinazione.</p> <p>7° E finalmente dalla dichiarazione del genitore superstite, o di un parente, o di persona nota per probità, di ritirare presso di sé la fanciulla che per un motivo qualsiasi dovesse abbandonare l'Istituto.</p> <p>8° Certificato da rilasciarsi dall'Ufficio Imposte, dal quale risulti il reddito di cui fruisce la persona anziana che, per essere ammessa gratuitamente, non dovrà superare la fascia esente ai fini della dichiarazione unica dei redditi delle persone fisiche e sempreché per detta richiedente venga erogato il contributo regionale o da parte dei Comuni convenzionati.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b></p> <p>Per l'ammissione a pagamento si devono esibire solo i documenti di cui ai n. 1-4-5 del precedente articolo.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 23</b></p> <p>Il numero delle fanciulle ricoverate a spese del Conservatorio si stabilisce per ora in venti. Quando in seguito le condizioni finanziarie del Pio stabilimento saranno migliorate la Commissione potrà in proporzione aumentare tale numero.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 24</b></p> <p>Compiuti gli anni ventuno saranno dimesse dallo stabilimento. Potranno esserle prima, sia che contraggano matrimonio, sia che rientrino nelle loro famiglie, o che persone di conosciuta probità e col consenso dei loro parenti, si assumano l'obbligo di tenerle presso di loro.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>CAPO IV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Amministrazione interna - Personale</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 25</b></p> <p>L'amministrazione interna del Conservatorio sarà tenuta dalle figlie di S. Anna in numero da tre a sei nominate dalla Commissione.</p> <p>Di queste, una funzionerà da Direttrice, un'altra impartirà l'insegnamento elementare inferiore e la terza presiederà ai lavori. Esse abiteranno dentro il Conservatorio.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 26</b></p>	

<p>La direttrice vigilerà la disciplina e il buon andamento dell'Amministrazione interna, curerà che venga impartita l'istruzione e che le ricoverate siano rese abili in lavori utili; avrà diritto di fare alla Commissione tutte quelle proposte che crederà utili al miglioramento del Pio Istituto; farà eseguire per la parte che le spetta il regolamento interno, e infine quando, per la irregolare condotta, reputerà necessario che venga espulsa qualche ricoverata ne farà rapporto scritto al Presidente.</p> <p>Sovrintende, inoltre, alla buona alimentazione delle ricoverate ed alla osservanza delle tabelle dietetiche, amministra i fondi di economato e di vettovagliamento, e sovrintende sul buon funzionamento igienico e sanitario dell'Istituto.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 27</b></p> <p>Uno speciale regolamento determinerà il numero, le attribuzioni e i diritti delle suore, degli impiegati e salariati addetti alla Opera Pia. È vietato di concedere pensioni e gratificazioni agli stipendiati e salariati.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>CAPO V</b> <b>Diritti e doveri delle ricoverate</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 28</b></p> <p>Tutte le fanciulle ricoverate comprese quelle a pensione, ricevono in comune il vitto giornaliero e più l'educazione e l'istruzione in conformità del presente Statuto.</p> <p>Inoltre le ricoverate, a spese dell'Istituto, ricevono gli indumenti e la biancheria.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b></p> <p>Hanno diritto alla metà del prodotto netto del loro lavoro, l'altra metà andando a beneficio dell'Istituto. La parte spettante alle ricoverate sarà posta alla cassa di risparmio postale in separati libretti e sarà loro consegnata quando abbandoneranno il Conservatorio. Inoltre quando per matrimonio o per compiuta età, abbandoneranno l'Istituto sarà loro elargito un sussidio dall'amministrazione di L. 100.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b></p> <p>Le fanciulle ricoverate hanno l'obbligo di attendere assiduamente al lavoro, che sarà stabilito d'accordo tra la Direttrice e la Commissione. La modalità delle ore e dei giorni</p>	

<p>di lavoro, e il modo di stabilire le quote di utili spettanti a ciascuna ricoverata, sarà oggetto di regolamento interno.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b></p> <p>Ciascuna fanciulla è in obbligo di attendere con diligenza alla educazione e alla istruzione che le verrà impartita nel Pio Istituto; è parimenti in obbligo di lavorare con alacrità e di attendere alle pratiche religiose prescritte dal regolamento, e di osservare con esattezza l'orario e la disciplina in essa regolarmente fissati.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 31 bis</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione provvederà con apposito regolamento interno a disciplinare il servizio nella parte di edificio che sarà destinata a Casa Albergo per le persone anziane.</p>	
<p><b>CAPO VI</b> <b>Educazione – Istruzione - Culto</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 32</b></p> <p>L'educazione sarà religiosa e civile, l'educazione religiosa consiste nello insegnamento del catechismo e nell'esercizio delle pratiche di pietà e carità cristiana. L'educazione civile avrà per fine di ingentilire i costumi delle fanciulle ricoverate formare il cuore e la mente, ispirando loro i sentimenti del buono e del dovere, in modo che un giorno possano diventare ottime madri di famiglia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b></p> <p>L'istruzione comprenderà l'insegnamento delle materie prescritte nel corso elementare inferiore, e sarà data da una delle figlie di S. Anna, di cui all'art. 25, munita di patente elementare di grado superiore.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 34</b></p> <p>Nel caso che il nuovo orfanotrofio sarà impiantato nell'attuale locale del Conservatorio del Carmelo le spese di culto entro la chiesa sono a carico dell'Istituto stesso, compreso l'assegno del cappellano che farà inoltre il servizio religioso dell'orfanotrofio. Letto e approvato viene sottoscritto. Butera, li 27 aprile 1901.</p>	

- 2) Dare atto che il nuovo statuto, così come riformulato ed approvato, si compone di n° 16 articoli.
- 3) Dare atto, altresì, che vengono revocate, le previsioni in contrasto con il presente deliberato, di cui ai Capi III, IV, V e VI riportati.
- 4) Trasmettere il presente atto all'Organo Regionale competente ai fini del riscontro tutorio.
- 5) Dare atto, infine, che il nuovo statuto, qui allegato, entrerà in vigore ad intervenuto riscontro tutorio.

Il Commissario Straordinario

Arch Vincenzo Falsone



**STATUTO ORGANICO**

**Dell'Opera Pia**

**Casa della Fanciulla e di riposo**

**DEL CARMELO – CANTELLO**

**BUTERA**

**24/11/2016**

## Statuto 2016

### Capo 1 – Origine, sede e risorse

#### Art. 1 – Origine

Il Conservatorio di orfane che ha sede in Butera, trae la sua origine dal raggruppamento avvenuto col Decreto Reale del 23 dicembre 1897 dell'Orfanotrofio Cantello, fondato dalla pia Signora Carmela Cantello con testamento pubblico del 21 settembre 1886 presso gli atti di Notar Collica Accordino di Palermo, registrato ivi a 15 maggio 1894, e del Conservatorio del Carmelo, della cui origine non si ha notizia precisa, rimontando a più secoli, come sorge da atti pubblici del 1568 che dispongono in suo favore. Esso si regge, per quanto non è previsto nel presente Statuto, con le norme fissate dalla legge, 17 luglio 1890 sull'Amministrazione degli Istituti pubblici di beneficenza.

#### Art. 2 – Scopo

Scopo dell'Istituto è di ricoverare, nutrire, educare e istruire le orfane povere nate in Butera o altrove da genitori Buteresi. Accogliere inoltre fanciulle non povere mediante il pagamento di una pensione. È altresì scopo dell'Istituto accogliere e prestare assistenza a persone anziane o sole, di ambo i sessi, che ne facciano richiesta.

Oltre allo scopo originario previsto dall'istituzione originaria sopra riportata, adeguandone le modalità alle norme vigenti, ed emanando, in materia di sicurezza sociale, l'Ente si prefigge di inserirsi nel sistema dei servizi socio-assistenziali operanti nel territorio in regime di collaborazione con gli Enti Locali per prevenire e arginare cause di emarginazione sociale, assicurando prestazioni alla persone in stato di bisogno determinato da difficoltà economiche, disagio sociale e morale. Tale fine si attua mediante l'organizzazione, il coordinamento e/o l'affidamento, sotto il controllo dell'Ente, di servizi di natura socio-assistenziale-educativa e sanitaria, secondo le norme vigenti in materia e la disponibilità finanziaria.

In particolare svolge i seguenti servizi:

- a) istituzione e gestione di strutture residenziali per l'erogazione di assistenza a tempo pieno in favore di anziani;
- b) istituzione e gestione di strutture aperte per l'erogazione di prestazioni assistenziali in favore di anziani;
- c) istituzione e gestione di strutture aperte per l'erogazione di prestazioni educative- assistenziali in favore di minori ivi compreso l'asilo nido;
- d) istituzione e gestione di centri di accoglienza temporanea;
- e) istituzione e gestione di strutture rispondenti alla tipologia di casa-famiglia per minori;
- f) istituzione e gestione di strutture di lunga degenza;
- g) istituzione e gestione di comunità terapeutiche assistite (C.T.A.);
- h) istituzione e gestione di centri di accoglienza e permanenza di immigrati e loro famiglie;
- i) istituzione e gestione di residenze sanitarie assistite (R.S.A.)

#### Art. 3 – Risorse

Le risorse con cui provvede alla sua sussistenza sono costituite dai redditi delle seguenti proprietà dell'Istituto stesso:

- a) Tenuta in C.da "Barretta" agro di Butera, comprensiva anche di un fabbricato rurale, della estensione di complessivi ettari 6, 61, 56;
- b) Tenuta Baronessa dell'estensione di salme 60 circa, pari ad ettari 105, are 34 e cent. 45 sita in questo territorio e giusta i confini come sopra.
- c) Il fabbricato del Convento di San Francesco D'Assisi sito in Butera.



- d) Il fabbricato ove adesso risiede l'Orfanotrofio del Carmelo.
- e) Vari canoni derivanti dall'affitto dei seguenti beni: Vano garage in Catania Via Vercelli n. 17 posto nel piano cantinato – interno 14; Appartamento sito in Catania piazza Abramo Lincoln n. 3 costituito da tre vani ed accessori – 5° piano.
- f) Da contributi di Enti, Comuni e Regione.
- g) Da donazioni e lasciti di privati benefattori.
- h) Dal pagamento di rette da parte dei degenti.

## **CAPO II ORGANI DELL'ENTE**

### **Amministrazione**

#### **Art. 4 - Amministrazione**

L'Amministrazione dell'Ente si compone degli Organi:

- 1) di Indirizzo e di Governo:
  - a) Il Consiglio di Amministrazione
  - b) il Presidente.
- 2) di gestione:
  - a) il Segretario
- 3) di revisione economico finanziario
  - a) revisore dei conti

#### **Art. 5 – Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da n. 5 membri effettivi, in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola superiore, esperienza documentata nel settore socio assistenziale e/o amministrativo e non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità e/o ineleggibilità secondo le norme vigenti a cui si rimanda.

I cinque componenti del CDA sono così designati:

- n. 1 consigliere designato dagli eredi Cantello;
- n. 1 consigliere designato dal Vescovo della diocesi di Piazza Armerina nella persona del parroco pro tempore della Chiesa Madre di Butera;
- n. 2 consiglieri designati dal Sindaco pro tempore del Comune di Butera;
- n. 1 consigliere designato dall'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro pro tempore.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutono o si deliberino atti e provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, il coniuge ed i loro parenti entro il quarto grado.

Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la loro attività a titolo gratuito.

#### **Art. 6 – Surroga membri**

Su istanza del Consiglio di Amministrazione però il Sindaco provvede alla nuova segnalazione ai fini della surroga dei propri membri scaduti anzi tempo. In questo caso il nuovo nominato durerà in carica per quanto vi sarebbe stato il suo predecessore.

#### **Art. 7 – Nomine del CDA**

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno il Presidente e un Vice Presidente, il quale, in caso di assenza o impedimento sostituisce il Presidente.

Spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, la rappresentanza legale dell'Opera Pia

#### Art. 8 - Organo deliberante

Il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, è l'Organo deliberante dell'Ente e, costituito secondo le norme statutarie attuali, viene insediato in presenza di almeno tre quinti dei componenti ivi previsti e dura cinque anni; i suoi membri non possono essere nominati oltre due mandati consecutivi, ad eccezione del componente designato dalla Diocesi e dagli eredi.

La designazione del componente in quota agli eredi viene determinata tramite apposito verbale sottoscritto dagli stessi.

#### Art. 9 - Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di indirizzo, individua e definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive preventivamente deliberate, nel rispetto delle norme vigenti.

Al Consiglio compete l'atto di indirizzo dell'attività fondamentale di cui all'art. 2 e delle iniziative connesse al funzionamento dell'Ente, e provvede pertanto:

- a) All'adozione ed approvazione dello statuto e delle relative modifiche;
- b) All'adozione dei regolamenti interni;
- c) Alla stipula di convenzioni o di altre forme associative di collaborazione;
- d) Alla nomina del Presidente, e del vice-presidente, mediante elezione a maggioranza tra i componenti del consiglio;
- e) Alla deliberazione degli obiettivi, dei piani, dei programmi e delle direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;
- f) Alla verifica dell'azione amministrativa, della gestione e dei relativi risultati e all'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- g) All'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni;
- h) All'approvazione del Bilancio annuale di previsione; all'approvazione delle relative variazioni, storni ed impinguamenti;
- i) All'approvazione del Conto consuntivo annuale;
- j) Provvedere alla manutenzione dei mobili, alla conservazione degli stabili, tutela dei capitali per il mantenimento delle entrate, per la possibilità di ridurre o abolire le spese, per la conversione in rendita dei propri beni o altro migliore impiego degli avanzi di capitali provenienti anche da vendite di beni;
- k) All'autorizzazione a contrarre mutui, prestiti o anticipazione di tesoreria;
- l) All'autorizzazione alla stipula di contratti di locazione e/o di comodato di immobili;
- m) All'autorizzazione all'alienazioni, acquisti e permuta di beni mobili ed immobili.

Ogni proposta di deliberazione deve essere corredata da tutti gli atti propedeutici allegati; qualora la proposta investa aspetti finanziari, dovrà rendere il parere di regolarità contabile e relativa attestazione di copertura finanziaria.

Nell'ambito della propria autonomia, il Consiglio di Amministrazione può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali ed all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi a quanto prescrive il presente Statuto, alle prescrizioni di legge sulle istituzioni pubbliche e di beneficenza; adotta tramite atti deliberativi, appositi regolamenti di organizzazione amministrativa e contabile, che saranno successivamente sottoposti all'approvazione dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Nel condurre l'Amministrazione il Consiglio dovrà:

- a) Formare ogni anno il bilancio preventivo, esaminare ed approvare i conti presentati dal Tesoriere per ogni esercizio.
- b) Tenere in continua evidenza le attività e passività dell'Istituto.

- c) Rinnovare nei tempi debiti le iscrizioni ipotecarie.
- d) Pubblicare il bilancio con gli atti relativi prima di rassegnarli all'approvazione della competente Autorità tutoria.

#### Art. 10 – Incompatibilità

I Componenti del Consiglio di Amministrazione che si trovano in una delle cause ostantive previste dal successivo articolo 9, decadono dalla carica ove, previa contestazione, non rimuovono la causa di incompatibilità ovvero non formulino controdeduzioni che rendano insussistente la causa di decadenza, secondo le modalità e tempi previsti dalla normativa vigente.

I consiglieri deceduti o dichiarati decaduti o dimissionari sono surrogati a norma dallo statuto entro 30 giorni; i consiglieri nominati in surrogazione restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

La composizione, il funzionamento, le competenze del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nonché la nomina e le funzioni del Presidente sono disciplinati dal presente Statuto, adottato nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del D.L. 30/03/2001, n. 165, degli interessi originari e della territorialità.

La carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di Consigliere è incompatibile con la carica di:

- Deputato regionale, Presidente dell'ex Provincia Regionale, di Sindaco, di Assessore regionale, provinciale o comunale, di consigliere provinciale o comunale;
- Direttore generale, amministrativo e sanitario dell'ASL di riferimento e del Distretto socio-sanitario di appartenenza;
- Amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistano rapporti economici o di consulenza e di strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa;
- Presidente o componente del consiglio di amministrazione di altri Enti o di Fondazioni o associazioni di diritto privato risultanti dalle trasformazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Non possono essere nominati, in alcun caso, componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato alla pena di reclusione complessivamente superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o da un pubblico servizio, salvo il disposto di cui al comma 2 dell'art. 166 del Codice penale.
- Coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- Coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988 n. 327 e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
- Coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- Coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili di irregolarità che hanno comportato il diniego di approvazione dei conti resi nella gestione di attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Ente;
- Coloro che sono stati dichiarati responsabili di gravi irregolarità amministrativo-contabili nella gestione o che non hanno riportato il risultato della loro gestione di attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Ente;
- Coloro che hanno lite pendente con l'Ente o hanno debiti liquidi verso esso e siano in mora di pagamento;
- I titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Ente.

Non possono appartenere contemporaneamente agli organi di amministrazione il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado.

L'insussistenza di una delle cause ostative alla nomina è dichiarata secondo le modalità stabilite nelle forme di legge. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni sopra riportate è nulla. La sentenza patteggiata ex articolo 444 del Codice di Procedura Penale è equiparata a condanna.

#### **Art. 11 – Attribuzioni del Presidente**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti, dal presente Statuto e dai regolamenti interni.

In particolare:

- a) Assume la rappresentanza legale dell'Ente e ne cura gli interessi;
- b) tiene i rapporti esterni e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni Pubbliche, con gli organi privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e ogni altra organizzazione inerente al campo di attività dell'Ente;
- c) adotta ogni iniziativa nell'interesse dell'Ente assumendo in caso di necessità e di urgenza le determinazioni e riferendone al Consiglio nella prima seduta utile immediatamente successiva;
- d) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui al successivo comma ;
- e) dirige e regola la discussione delle sedute formulando proposte sulle materie poste all'ordine del giorno;
- f) vigila sul buon andamento dell'Istituzione e sull'esecuzione delle deliberazioni del C.d.A. da parte del Segretario o di chi ne fa le veci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

#### **Art. 12 - Attribuzioni del Segretario**

Al Segretario compete il supporto amministrativo verso il Consiglio e il Presidente per l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

#### **Art. 13 –Adunanze**

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e ne presiede le adunanze; il Presidente nel convocare il Consiglio, sia in seduta ordinaria che straordinaria, dovrà inviare l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno che sarà trattato ed esso sarà recapitato a ciascun componente almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Le adunanze sono valide quando intervengono almeno due dei consiglieri e il Presidente, o chi ne fa le veci.

#### **Art. 14 –Decadenza**

I Membri della Consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono per tre sedute consecutive alle adunanze decadono dalla carica. Tale decadenza può essere promossa dal Presidente o dal Sindaco quando non è pronunciata dall'Amministrazione Regionale.

#### **Art. 15 –Le deliberazioni**

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti la proposta s'intende respinta.

#### **Art. 16 – Revisore dei Conti**

Il controllo contabile è espletato, in ottemperanza alla normativa vigente, da parte di un revisore contabile regolarmente iscritto all'albo dei Revisori Contabili e nominato dal Consiglio di Amministrazione.